



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

REGOLAMENTO SULLO STATUS DI STUDENTE ATLETA

Art. 1

Oggetto

1. L'Università degli Studi di Siena riconosce la pratica sportiva quale valore indispensabile alla crescita e al benessere fisico e psichico dell'individuo, capace di favorire la costruzione di una società inclusiva e integrata attraverso la valorizzazione di principi quali la legalità, il rispetto, la non violenza e la lealtà. A tal fine, l'Università di Siena supporta gli studenti iscritti ai propri corsi di studio che svolgono attività sportive a livello agonistico.

Art. 2

Status di "studente atleta"

1. L'Università di Siena, anche sulla base di quanto disposto dal protocollo di intesa MIUR/CRUI/CONI/CIP/CUSI/ANDISU in merito al "Sostegno alle carriere universitarie degli atleti di alto livello", riconosce lo status di "studente atleta" a tutti gli iscritti ai corsi di studio che, in qualità di tesserati in società sportive professionistiche o dilettantistiche, praticino un qualsiasi sport riconosciuto dal CONI a livello agonistico e:

a) rappresentino l'Italia in competizioni internazionali;

oppure

b) per gli sport individuali, siano compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di categoria nell'anno di riferimento;

oppure

c) per gli sport di squadra, partecipino alla massima serie nazionale oppure nel caso del calcio alla Serie A, serie B, Lega Pro;

oppure

d) siano stati convocati in una delle rappresentative nazionali CUSI per gare/manifestazioni internazionali ovvero in una delle rappresentative del CUS Siena per gare/manifestazioni nazionali o internazionali.

Art. 3

Modalità per il riconoscimento dello status di "studente atleta"

1. Per chiedere il riconoscimento dello status di "studente atleta", lo studente che intenda immatricolarsi o iscriversi presso l'Università di Siena è tenuto a presentare apposita istanza scritta al Rettore, dichiarando il possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 2 e allegando a tale scopo adeguata documentazione.

2. L'ufficio studenti e didattica di competenza, accertato il possesso dei requisiti di cui all'istanza, procede all'iscrizione dello studente come "studente atleta dell'Università di Siena".

3. La permanenza nello status di "studente atleta" deve essere richiesta per ciascun anno accademico all'atto dell'iscrizione ed è subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 2 e all'acquisizione di almeno 18 crediti formativi universitari (CFU) per anno accademico.

Art. 4

Benefici per lo "studente atleta"

1. Gli "studenti atleti" possono:

- a) iscriversi ai corsi di studio dell'Università di Siena in regime di tempo parziale, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento didattico di Ateneo;
- b) chiedere al Comitato per la didattica, per l'attività sportiva prestata, il riconoscimento di CFU nei termini di cui all'art. 5;
- c) chiedere l'assegnazione, da parte del Presidente del Comitato per la didattica, di un "tutor per gli atleti", individuato tra i docenti del Dipartimento di riferimento del corso di studio. Il tutor segue periodicamente l'atleta, verifica l'effettivo rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, previene l'abbandono o il ritardo nel conseguimento del titolo di studio da parte dello "studente atleta", indicando eventuali soluzioni in itinere al Comitato per la didattica, cura i rapporti con i docenti del corso di studio al fine di rimuovere gli ostacoli o le difficoltà che lo "studente atleta" incontra per l'attività sportiva svolta durante il percorso formativo, anche in considerazione degli obblighi di frequenza. Qualora, per comprovati motivi legati all'attività sportiva svolta, lo "studente atleta" dimostri di non poter partecipare ad una sessione di esame già fissata, il tutor per gli atleti, sentito il Presidente del Comitato per la didattica, può chiedere al Presidente della Commissione d'esame di fissare una data alternativa;
- d) chiedere l'assegnazione delle agevolazioni di cui all'art. 6.

Art. 5

Riconoscimento di CFU

1. Lo "studente atleta" dell'Università di Siena, così come individuato dall'art. 2 del presente regolamento, può chiedere al competente Comitato per la didattica il riconoscimento parziale o totale dei CFU relativi ad attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo, di cui all'art. 10, comma 5, lett. a) del DM 270/2004, fino al massimo previsto dal regolamento didattico del corso di studio e, comunque:

- non oltre 4 CFU per l'attività sportiva svolta, in caso di selezione e/o partecipazione ai campionati Nazionali Universitari organizzati dal CUSI e di svolgimento di attività agonistica nell'ambito di gare regionali e nazionali per il CUS Siena;
- non oltre 8 CFU in caso di conseguimento di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 non può essere previsto per un numero di CFU superiore a 12, comunque riferibile complessivamente a percorsi formativi di I e/o di II livello.

3. Il Comitato per la didattica procede all'eventuale riconoscimento dei crediti tenendo conto del livello della gara e/o del campionato e dei risultati raggiunti dallo "studente atleta".

Art. 6

Agevolazioni

1. L'Università di Siena, annualmente, può concedere contributi, sulla base di fondi propri o fondi esterni, a favore degli "studenti atleti" che si siano maggiormente distinti per meriti sportivi e di studio in forma di borse o altre agevolazioni.

Art. 7

Obblighi dello "studente atleta"

1. Lo "studente atleta" dell'Università di Siena, oltre al rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti vigenti, è tenuto a:

- a) comunicare tempestivamente al Rettore la propria partecipazione a competizioni o eventi di rilievo;
- b) partecipare, conformemente all'attività sportiva praticata e compatibilmente con le proprie condizioni fisiche e atletiche e con la propria disponibilità, a competizioni universitarie nazionali e internazionali per l'Università di Siena e/o per il CUS Siena;
- c) rispettare nell'ambito della propria attività sportiva i principi del fair play e della correttezza.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, vale quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e da altre norme di Ateneo in materia.
2. Il presente regolamento e le successive modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo provvedimento di adozione nell'Albo *on-line* di Ateneo.

AII. 1

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Siena

Oggetto: Istanza per il riconoscimento dello status di “studente atleta”

l sottoscritt_ _____, nat_ a _____
il _____, residente in _____ via _____ a
conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato DPR
n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di aver preso visione del testo del Regolamento sullo status di studente atleta dell’Università degli Studi di Siena;
- di essere iscritt_ e/o di essersi immatricolat_ al corso di _____
dell’Università degli Studi di Siena;
- di possedere uno dei requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento sullo status di studente atleta dell’Università
degli Studi di Siena e in particolare di _____;
- di allegare alla presente idonea certificazione attestante il possesso dei predetti requisiti e in
particolare _____

CHIEDE

di conseguire lo status di “studente atleta” al fine di ottenere i vantaggi di cui al Regolamento sullo status di
studente atleta dell’Università degli Studi di Siena.

SI IMPEGNA

a rispettare gli obblighi di cui al suddetto regolamento.

Luogo e data: _____

Firma

Si allega copia del documento di identità.